

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 luglio 2011, in Roma tra la Fieg e la Fnsi si è proceduto al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro giornalistico sulla base dei seguenti contenuti per il biennio 1° aprile 2011 - 31 marzo 2013.

PREMESSO CHE

Le parti si sono date reciprocamente atto che i processi e i meccanismi della negoziazione contrattuale definiti dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, cui Fieg e Fnsi avevano aderito con il CNLG 1995, sono in via di esaurimento per effetto dei mutamenti intervenuti con riferimento a nuove intese interconfederali nazionali e nuovi indirizzi comunitari;

SI È CONVENUTO

sin da ora che la rinnovazione del CNLG avverrà, salvo diverse intese, secondo cadenza triennale.

Contestualmente le parti, convinte della necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali atto a creare condizioni di competitività, produttività e miglioramento degli standard del giornalismo negli ambiti dell'industria dell'informazione, che tengano presenti le specificità aziendali e favoriscano l'occupazione e la qualificazione delle professionalità, si danno atto che, in questa prospettiva, si avvierà un lavoro comune perché, con il rinnovo del contratto, si renda più efficace lo sperimentato strumento della contrattazione aziendale di secondo livello. Allo scopo le parti dovranno anche individuare specifiche materie delegabili, da regolamentare secondo le specificità dei contesti produttivi aziendali.

Per quanto concerne le dinamiche retributive le parti riconoscono che in sede di rinnovo del CNLG, la nuova scala retributiva dovrà tener conto anche dei valori delle retribuzioni di fatto.

A tal fine le parti procederanno entro il mese di settembre 2011 alla costituzione di una specifica commissione, che avrà anche il compito di approfondire le incidenze dei processi innovativi e delle trasformazioni tecnologiche sui profili professionali e sull'organizzazione del lavoro giornalistico.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a '1' next to them.]

1. Incremento dei minimi

I minimi tabellari previsti dal CNLG 23 marzo 2009 vengono incrementati come di seguito precisati con le relative decorrenze:

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI (€)	MINIMO GIUGNO 2010	MINIMO 1° LUGLIO 2011	MINIMO 1° GIUGNO 2012
CAPOREDATTORE	2563,26	2613,26	2668,26
VICECAPOREDATTORE	2378,63	2428,63	2483,63
CAPOSERVIZIO/REDATTORE SENIOR	2274,51	2324,51	2379,51
VICECAPOSERVIZIO/REDATTORE ESPERTO	2137,90	2187,90	2242,90
REDATTORE CON OLTRE 30 MESI	2017,84	2067,84	2122,84
REDATTORE CON MENO DI 30 MESI	1471,61	1511,61	1551,61
PRATICANTI			
PRATICANTE DOPO 12 MESI DI SERVIZIO	1174,38	1209,38	1244,38
PRATICANTE CON MENO DI 12 MESI DI SERVIZIO	723,8	743,8	763,8

Il valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2), per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza (art. 36) in atto al 31 marzo 2011 è incrementato a regime secondo i valori conseguenti all'applicazione dell'aliquota percentuale di incremento del minimo previsto per il redattore ordinario con oltre 30 mesi di servizio. Tale incremento è corrisposto con la medesima decorrenza e con il medesimo frazionamento percentuale.

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures and notes]

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I COLL. FISSI ART.2	MINIMO GIUGNO 2010	MINIMO LUGLIO 2011	MINIMO GIUGNO 2012
almeno 2 collaborazioni al mese	112,47	116,47	120,47
almeno 4 collaborazioni al mese	228,08	235,08	242,08
almeno 8 collaborazioni al mese	454,93	467,93	480,93

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I CORR. ART.12

A)	681,79	700,79	719,79
B)	454,93	467,93	480,93
C)	374,64	385,64	396,64
D)	205,57	212,57	219,57

TABELLA PUBBLICISTI REDAZIONI DECENTRATE	1223,21	1258,21	1293,21
--	---------	---------	---------

2. Contribuzione Casagit

A decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo che le aziende versano alla Casagit, attualmente fissato allo 0,95% della retribuzione imponibile per ogni giornalista professionista dipendente ex art. 1, 2 e 12 del Cnlg nonché per ogni praticante, è incrementato dello 0,05% per il perseguimento di finalità sociali.

3. Ente paritetico per la formazione

Le parti, al fine di fornire risposte adeguate alle mutate esigenze dell'informazione e delle professionalità dei giornalisti che in esse operano, concordando sulla necessità di individuare percorsi formativi e di aggiornamento in un'ottica di competitività delle imprese e di occupabilità dei giornalisti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 45 del Cnlg e dal punto 2) della seconda nota a verbale dell'art. 4 del Cnlg (situazione occupazionale) decidono di costituire un ente paritetico per la formazione.

de
 P. B. M.
 G.R. M.
 3

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

A tal fine verrà nominata una commissione bilaterale con il compito di approfondire e definire le modalità istitutive di un ente paritetico per la formazione dei giornalisti ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000.

4. Lavoro autonomo

Le parti convengono di istituire una commissione paritetica al fine di approfondire il fenomeno, la diffusione e le modalità applicative del lavoro autonomo nel settore giornalistico.

I risultati dei lavori della commissione verranno trasferiti entro il 30 giugno 2012 alle Parti firmatarie della presente intesa per le conseguenti valutazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Federazione Italiana Editori Giornali Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Alberto Alessi

M. Vegliani

Roberto Mignoli

Roberto Moro

Luigi M. U.

Luigi M. U.

Roberto Moro

Stefano Fogno

Roberto Moro

Roberto Moro

APSC
X Paulina
Luigi

Carabinieri
Gandini

Roberto Moro

Roberto Moro

Roberto Moro

Fabrizio

dele Manasse

Giuseppe

Enio

Enio

Enio